



CONVENZIONE
TRA
IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE)
E
LA SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA S.P.A. (SOGEI)
PER LO SVILUPPO, L'EVOLUZIONE E LA CONDUZIONE DEL BONUS IDRICO

CONVENZIONE

PER LO SVILUPPO, L'EVOLUZIONE E LA CONDUZIONE DEL BONUS IDRICO

TRA

il Ministero della Transizione Ecologica (nel prosieguo MiTE), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 44, 00147 Roma, codice fiscale 97047140583, rappresentato dalla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili, in qualità di Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua

E

La SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Amministratore Delegato, dott. Andrea Quacivi che agisce per la stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione come da delibera del 7 agosto 2018, integrati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2021 (nel prosieguo SOGEI);

PREMESSE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il D.P.C.M. sottoscritto il 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 21 gennaio 2020 n. 1-235, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica";

VISTO l'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che *"al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della SOGEI S.p.A. di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi*

istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.”;

VISTO il DMT del 30 dicembre 2020 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023” (GU Serie Generale n. 323 del 31-12-2020, S.O. n. 47);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 19 del 18 gennaio 2021, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2021 e il triennio 2021-2023” nonché il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 464 del 12 novembre 2021, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2021 e il triennio 2022-2024”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (GU Serie Generale n. 322 del 30-12-2020, S.O. n. 46);

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 61 – 64 della citata legge n.178 del 30 dicembre 2020, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero della Transizione Ecologica, un fondo denominato “Fondo per il risparmio di risorse idriche” con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato al riconoscimento alle persone fisiche residenti in Italia di un bonus idrico, nel limite massimo di € 1.000 per ciascun beneficiario, per spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 395 del 27/09/2021, attraverso il quale il MiTE ha definito le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del bonus idrico, registrato alla Corte dei Conti al foglio numero 2850;

VISTO in particolare l'art. 5, comma 1, lett. a), del sopracitato Decreto che individua SOGEI S.p.A. quale soggetto attuatore di cui il MiTE si avvale per i servizi connessi allo sviluppo e alla gestione dell'applicazione web relativa al *bonus* idrico, nonché per le attività di controllo e di verifiche sul corretto funzionamento e alle attività di monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione del bonus;

VISTO il parere AGID numero 12/2020 reso ai sensi dell'Articolo 14 bis, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, rilasciato in relazione al Disciplinare fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la SOGEI;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

contenente il Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

CONSIDERATO che la SOGEI è stata interamente acquisita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 59 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e i relativi diritti dell'azionista in virtù dell'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, inoltre ai sensi del vigente Statuto della SOGEI il controllo analogo è esercitato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che la SOGEI S.p.A., ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, in quanto Organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ha per oggetto prevalente la prestazione “*in house*” di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali ed ha, tra l'altro, per oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell'Amministrazione pubblica centrale;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, la SOGEI si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;

CONSIDERATO che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica;

VISTE le note prot. n. 105154 del 30/09/2021 e prot. n. 110903 del 14/10/2021, con cui il MiTE ha richiesto a SOGEI S.p.A. di trasmettere l'offerta relativa alla progettazione dei servizi connessi allo sviluppo e alla gestione dell'applicazione web relativa al bonus idrico, nonché alla realizzazione delle attività di controllo e verifiche sul corretto funzionamento e alle attività di monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione del bonus, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del DM n. 395 del 27 settembre 2021;

VISTA la nota acquisita al prot. 45427 del 16/12/2021, attraverso la quale SOGEI, in riscontro all'istanza del MiTE, ha trasmesso l'offerta tecnico-economica concernente il servizio di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del DM n. 395 del 27 settembre 2021 per un importo a € 247.491,05 (duecentoquarantasettemilaquattrocentonovantuno/05) IVA inclusa;

VISTA la nota del 10 dicembre 2021 prot. n. 44694 con la quale SOGEI ha provveduto, ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello Statuto, a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo analogo sulla SOGEI ed alla struttura del Dipartimento del Tesoro che esercita i diritti dell'Azionista sulla SOGEI al fine della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario

in relazione all’iniziativa di cui alla presente convenzione;

VISTA la nota MEF – DF- prot. 71618/2021 del 15 dicembre 2021, e la nota DT 100311 – del 24 dicembre 2021 nella quale il Dipartimento delle Finanze e il Dipartimento del Tesoro hanno espresso il proprio parere in ordine alla sottoscrizione della presente convenzione;

VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 141823 del 17/12/2021 del Direttore Generale della Direzione Generale della Sicurezza del Suolo e dell’Acqua;

CONSIDERATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito, da ultimo con le F.A.Q. pubblicate il 1 giugno 2021 sul portale istituzionale, che *“non è soggetto all’obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle Amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici”*;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
OGGETTO E DURATA

1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.
2. Il presente Atto ha per oggetto lo svolgimento da parte di SOGEI dei servizi di cui al successivo articolo 2, meglio descritti nell’Allegato “A” “Descrizione Servizi, Livelli di Servizio e corrispettivi” che la SOGEI esegue secondo le modalità e nei tempi riportati nell’Allegato “B” “Piano Operativo 2021/2022”.
3. Il presente Atto regola il rapporto tra il MiTE e la SOGEI, a decorrere dalla data di registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo e fino al 30 giugno 2022, o comunque fino al completamento di tutte le attività di tipo tecnico amministrativo affidate a SOGEI e in ogni caso non oltre 31 dicembre 2022.
4. Il presente Atto è vincolante per la SOGEI dalla data di sottoscrizione, mentre esplicherà la sua efficacia per il MiTE solo a seguito della formale registrazione da parte del competente Organo di Controllo anche in ordine all’impegno delle necessarie somme sui capitoli di spesa per competenza.
5. Resta inteso che il MiTE comunicherà tempestivamente per iscritto alla SOGEI la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 4.

ARTICOLO 2

SERVIZI

1. Nell'esecuzione del presente Atto la SOGEI erogherà i Servizi indicati nell'Allegato B al presente Atto. La descrizione dettagliata dei Servizi, i relativi corrispettivi e Livelli di servizio sono definiti nell'Allegato A al presente Atto.
2. I Servizi di cui al precedente comma 1, saranno remunerati sulla base dei corrispettivi stabiliti con il parere AGID numero 12/2020, citato in premessa.

ARTICOLO 3

IMPORTO E COPERTURA FINANZIARIA

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei servizi oggetto del presente Atto sono pari ad € 202.861,52 (duecentoduemilaottocentpsessantuno/52), IVA esclusa, equivalente a € 247.491,05 (duecentoquarantasettemilaquattrocentonovantuno/05) IVA inclusa.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 è assicurata dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua a valere sulle risorse di competenza del Ministero assentite sulla Missione 18, Programma 12, Azione 3, sul capitolo 3076 "Fondo per il risparmio di risorse idriche" Piano Gestionale 01.
3. Le risorse di cui al comma 1, saranno trasferite a SOGEI secondo le modalità previste al successivo art.5 e comunque sulla base delle disponibilità di cassa del suddetto capitolo di bilancio ministeriale.

ARTICOLO 4

GARANZIE

1. La SOGEI assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata dell'Atto, per qualsiasi danno direttamente causato a persone o beni, tanto della SOGEI quanto del MiTE, in dipendenza di omissioni, negligenze e/o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite in tutto o in parte da terzi.
2. La SOGEI si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie per garantire che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività siano esenti da virus nonché a realizzare ogni e qualsiasi opportuna attività atta a porre efficacemente rimedio nel caso in cui i programmi non siano esenti da virus.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dalla SOGEI anche per il fatto del terzo, rimanendo il MiTE del tutto estraneo ai rapporti tra la SOGEI e le ditte fornitrici.
4. Con riferimento ai precedenti commi 2 e 3, la SOGEI si obbliga a provvedere anche alla rimozione di ogni e qualsiasi errore alla stessa direttamente imputabili, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 5

RAPPORTI PERIODICI

1. La SOGEI darà conto del servizio erogato mediante appositi Rapporti Periodici, ovvero con relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività e della spesa nel periodo di riferimento, secondo lo schema di cui all'allegato "C", denominato "Schema Rapporto Periodico", che riportano i dati di preventivo e i consuntivi.
2. I Rapporti Periodici con cadenza trimestrale verranno trasmessi dalla SOGEI al MiTE, entro 25 (venticinque) giorni dalla fine del periodo di riferimento, fermo restando che il Rapporto Periodico relativo all'ultimo trimestre dell'anno di riferimento sarà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del trimestre stesso.
3. Il MiTE verificherà, in sede di esame del Rapporto periodico, che le prestazioni oggetto del presente Atto siano state erogate, sotto il profilo degli obiettivi, delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, in conformità alle previsioni dell'Atto e dei suoi allegati.
4. Il MiTE concluderà la verifica di ciascun Rapporto Periodico entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla trasmissione dello stesso da parte della SOGEI, a seguito del quale la stessa provvederà ad emettere fattura elettronica indirizzata al codice IPA QXSCBZ.

ARTICOLO 6

LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. I livelli dei Servizi di cui al precedente articolo 2 commi 1 e 2 che la SOGEI dovrà conseguire e l'importo delle penali da applicare, in caso di loro mancato conseguimento, sono dettagliatamente descritti nell'allegato "A" al presente Atto.
2. Le penali potranno essere applicate dal MiTE previa contestazione scritta dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla SOGEI che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.
3. Il MiTE, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso all'applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla SOGEI non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni. Fermo restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il MiTE si riserva di richiedere il maggior danno.
4. La SOGEI provvederà a pagare al MiTE l'importo della penale indicata nella comunicazione di cui

al precedente comma 2. Le Parti si danno peraltro atto che, qualora la SOGEI ritenga di non condividere le conclusioni del MiTE, il pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito ove la SOGEI dia inizio alla procedura di cui al successivo articolo 15 entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.

ARTICOLO 7

ESONERO DELLA SOGEI DA RESPONSABILITÀ

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 4, la SOGEI non è responsabile per ritardi o impossibilità nello svolgimento delle attività, dovuti a cause ad essa non imputabili; in particolare, la SOGEI non può essere ritenuta responsabile per fatti o circostanze dipendenti, derivanti da o comunque connessi con:
 - a. l'inadempimento di prestazioni o l'inattività o il ritardo nell'espletamento di attività non affidate alla SOGEI nell'ambito del presente Atto;
 - b. eventi fortuiti o causa di forza maggiore.

ARTICOLO 8

REFERENTI PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE E COMUNICAZIONI

1. Entro 15 (quindici) giorni successivi alla sottoscrizione del presente Atto, il MiTE e la SOGEI nominano ciascuna un proprio referente per la gestione dello stesso. Il referente della SOGEI indicato sarà Responsabile unico delle attività convenzionali (RUAC) per l'intero periodo di esecuzione della Convenzione. A questo il MiTE farà riferimento per gli aspetti generali, o interpellierà per ogni problema riguardante la fornitura stessa. Tra i compiti del Responsabile della SOGEI rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti: organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto conformemente ai contenuti dello stesso e dei relativi allegati e delle eventuali richieste dal Referente del MiTE avanzate in conformità a quanto previsto nei citati documenti. Il Responsabile della SOGEI, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile della SOGEI deve inoltre garantire, nei casi eccezionali di criticità e di urgenza, le necessarie sinergie e la soluzione tempestiva delle problematiche; gestire le criticità e i rischi complessivi di progetto resolvendo tutti i potenziali conflitti e/o eventuali disservizi; riferire proattivamente sull'ottimale e costante dimensionamento, in quantità e qualità, del team impiegato.
2. L'effettuazione delle comunicazioni richieste o da effettuarsi in relazione al presente Atto, ivi comprese eventuali contestazioni, avverrà tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata.

3. Gli indirizzi PEC presso i quali le *Parti* eleggono domicilio sono: per la *SOGEI*: protocollo-gei@pec.sogei.it, per il *MiTE*: sua@pec.minambiente.it.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi contrattuali per i Servizi di cui al precedente articolo 2, comma 2 sono riportati nell'allegato "A".
2. La SOGEI, nell'ambito dell'importo complessivo di cui al precedente articolo 2, comma 1, procederà quadrimestralmente salvo diversa richiesta da parte del MiTE, alla fatturazione sulla base dei servizi erogati riportati nei singoli Rapporti Periodici di cui al precedente articolo 5, acquisita la preventiva autorizzazione del MiTE all'emissione della fattura secondo quanto definito all'articolo 5, comma 4.
3. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Atto, il MiTE potrà compensare il credito con quanto dovuto alla SOGEI. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente Atto non esonera in nessun caso la SOGEI dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il MiTE ritiene si sia resa inadempiente e che ha fatto sorgere, a parere del MiTE, l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 10

PAGAMENTO

1. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna fattura, il MiTE provvede a effettuare il relativo mandato di pagamento.
2. I pagamenti sono effettuati mediante accreditamento esclusivamente sui conti correnti bancari intestati alla SOGEI e dedicati alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136; le coordinate bancarie saranno comunicate dalla SOGEI al MiTE tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della SOGEI o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza.
3. La SOGEI, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note al MiTE eventuali variazioni relative alle coordinate bancarie di cui al precedente comma. In assenza di tali notificazioni, la SOGEI esonera il MiTE da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ARTICOLO 11

SICUREZZA DEL SISTEMA

1. Tenuto conto dei livelli di servizio richiesti, la SOGEI in collaborazione con il MiTE dovrà operare attraverso l'adozione di idonee misure organizzative, tecniche e operative nel rispetto dei concordati livelli di sicurezza del sistema, come previsti nell'allegato "A".

ARTICOLO 12

TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle Parti in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Il MiTE tratta i dati forniti dalla SOGEI, ai fini della stipula dell'Atto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Atto stesso. Tutti i dati acquisiti dal MiTE potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente Atto, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. La SOGEI prende atto ed acconsente che in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del MiTE (www.minambiente.it) nella sezione relativa alla trasparenza.
6. Il MiTE, con la sottoscrizione dell'allegato "D" denominato "Atto di designazione del responsabile del trattamento" al presente Atto, nomina la SOGEI Responsabile esterno del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del citato Regolamento.

ARTICOLO 13

RISERVATEZZA

1. La SOGEI si obbliga a non divulgare in alcun modo e forma le notizie – classificate dal MiTE come riservate – relative alle attività dei sistemi informativi del MiTE di cui il personale della stessa SOGEI venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Atto, ivi comprese le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati. Tale obbligo non sussiste per le notizie già note o di pubblico dominio.
2. La SOGEI si impegna, altresì, a prevedere, nella disciplina contrattuale che regola i rapporti con i fornitori a fare osservare anche a questi ultimi gli obblighi stabiliti dal Codice Etico.
3. Le predette notizie e informazioni, comprese quelle relative al software, non possono essere utilizzate dalla SOGEI e/o da chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Atto. A tal fine, la SOGEI si obbliga ad adottare opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte negli archivi dei sistemi informativi del MiTE, nonché quelle necessarie a garantire la sicurezza fisica, logica e delle infrastrutture di rete dei Sistemi Informativi stessi.
4. Le statuizioni di cui al comma 3 del presente articolo riguardano tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente Atto, che resta, comunque, di esclusiva proprietà del MiTE, quale unico destinatario del servizio svolto.

ARTICOLO 14

PROPRIETÀ DEI RISULTATI

1. Le applicazioni software realizzate dalla SOGEI in attuazione del presente Atto e gli eventuali prodotti realizzati sono di proprietà del MiTE.
2. Resta esclusa qualsiasi responsabilità del MiTE nel caso in cui la SOGEI utilizzi, per l'esecuzione delle attività previste nel presente Atto, dispositivi e soluzioni su cui altri siano titolari di diritti di privativa.
3. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati realizzati dalla SOGEI o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Servizio, rimarranno di titolarità ed esclusiva proprietà del MiTE che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
4. La SOGEI assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. La SOGEI, pertanto, si obbliga a manlevare il MiTE, per quanto di propria competenza, dalle pretese

che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

5. Qualora venga promossa nei confronti del MiTE un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle applicazioni software realizzate dalla SOGEI, la SOGEI assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1 Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all'applicazione del presente Atto, o comunque direttamente o indirettamente ad esso connesse, ove non sia stato possibile comporre bonariamente fra i referenti delle Parti di cui al precedente articolo 7, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
- 2 Al fine di comporre bonariamente la controversia, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di dieci giorni.
- 3 Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente Atto, né consentiranno se non per concordate ragioni gravi e rilevanti alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo le questioni oggetto di controversia le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio possano garantire il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
- 4 In caso di mancata composizione bonaria, la controversia è devoluta alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 16

ESONERO DALLA CAUZIONE

1. La SOGEI è esonerata dall'obbligo di prestare cauzione poiché il MiTE dell'Economia e delle Finanze ne è azionista unico e in quanto trattasi di un organismo di diritto pubblico che opera nell'interesse e per conto delle Amministrazioni Pubbliche nel settore dei servizi informatici e dell'innovazione nella Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 17

ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della SOGEI le spese relative al presente Atto, ad eccezione di quelle che, per legge, cedono a carico del MiTE.
2. A tal fine la SOGEI dichiara che le prestazioni di cui al presente Atto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA che essa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Di conseguenza, al presente Atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

ARTICOLO 18

COMPOSIZIONE DELL'ATTO E VALORE DEGLI ALLEGATI

1. Il presente Atto si compone di n. 18 articoli e di n. 4 allegati, di cui al seguente comma 2, che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Vengono allegati al presente Atto i seguenti documenti:
 - “A”: “Descrizione Servizi, Livelli di servizio e corrispettivi”.
 - “B”: “Piano Operativo 2021/2022”
 - “C”: “Schema Rapporto Periodico”
 - “D”: “Atto di designazione del responsabile del trattamento”.

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Sicurezza
del Suolo e dell'Acqua
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili)
Firmato digitalmente

SOGEI Generale d'Informatica S.p.A. (SOGEI)
L'Amministratore Delegato
(Dott. Andrea Quacivi)
Firmato digitalmente